

A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 3 dicembre 2015

Oggetto: Contributo ambientale Conai - “Espositori di merci”.
Delibera CdA Conai del 25 novembre 2015

Nell’ambito di un più ampio processo di aggiornamento delle liste di prodotti classificati imballaggio o non imballaggio (disponibili anche sul sito www.conai.org), si forniscono i seguenti chiarimenti e istruzioni operative, concernenti i cosiddetti espositori di merci.

Ferma restando la natura di imballaggio per gli espositori che assolvono anche solo ad una delle funzioni tipiche dell’imballaggio secondo la vigente normativa, in un’ottica di semplificazione procedurale per le imprese, **ai soli fini contributivi e con effetto dal 1° luglio 2016**¹:

- rientrano nella sfera di applicazione del Contributo ambientale Conai:
 - gli espositori destinati ad arrivare “pieni” di merci nel punto vendita, nonché:
 - gli espositori finalizzati ad un uso temporaneo e/o occasionale legato ad eventi o promozioni, anche se arrivano vuoti nel punto vendita;

- non sono da assoggettare a Contributo ambientale Conai:
 - gli espositori destinati ad arrivare “vuoti” nel punto vendita, ad eccezione di quelli indicati nel precedente punto;
 - gli espositori finalizzati ad essere riempiti ripetutamente alla stessa stregua degli scaffali o di altri complementi d’arredo del punto vendita, anche se arrivano pieni di merci nel punto vendita.

¹ per consentire alle aziende di organizzarsi anche da un punto di vista amministrativo.



Il contributo ambientale Conai si applica al momento della cosiddetta “prima cessione”², ferme restando le regole generali previste anche per le altre tipologie di imballaggi (immissione al consumo, esenzione per attività di esportazione, etc.) per le quali si fa rinvio alla Guida Conai pubblicata annualmente.

Qualora il produttore di tali articoli al momento della “prima cessione” non abbia sufficienti elementi per la classificazione degli espositori nell'una o nell'altra casistica, dovrà farsi rilasciare dal cliente una specifica attestazione di cui si allega facsimile.

Per il periodo antecedente il 30 giugno 2016 tali criteri non assumono valore e Conai prende atto dell'applicazione del contributo ambientale, o della sua esclusione, effettuata dai consorziati.

Per eventuali chiarimenti, contattare il numero verde Conai 800.337799 o scrivere a infocontributo@conai.org, citando l'oggetto.

Cordiali saluti

Valter Facciotto
Direttore Generale


² cioè al trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore al primo utilizzatore oppure del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima (o semilavorato) a un autoprodotto che gli risulti o si dichiari tale (art. 4, comma 4 del Regolamento Conai).

Spett.le (propri fornitori/produttori di imballaggio)

.....
.....
.....

Oggetto: Contributo ambientale Conai - "Espositori di merci". Delibera CdA Conai del 25 novembre 2015

La sottoscritta (Ragione Sociale)

Indirizzo

.....

Codice fiscale Partita IVA

con la presente **dichiara:**

- **di essere Consorziata CONAI nonché utilizzatrice di espositori di merci;**

di richiedere l'esclusione dal Contributo ambientale Conai su ton di in
.....

di richiedere l'esclusione dal contributo ambientale Conai su tutte le forniture di in
.....

(indicare i quantitativi, la tipologia e il materiale degli articoli da acquistare in esclusione dal Contributo ambientale Conai)

in quanto trattasi di (barrare la casistica corrispondente):

espositori destinati ad arrivare "vuoti" nel punto vendita, ad eccezione di quelli finalizzati ad un uso temporaneo e/o occasionale legato ad eventi o promozioni;

espositori finalizzati ad essere riempiti ripetutamente alla stessa stregua degli scaffali o di altri componenti d'arredo del punto vendita, anche se arrivano pieni di merci nel punto vendita.

Il **dichiarante**, con la sottoscrizione presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Luogo e data

In fede (il legale rappresentante)